

**ASSOCIAZIONE A.B.D. L'ARCOBALENO (ASSOCIAZIONE BAMBINI CON
DIFFICOLTA' SCOLASTICHE E DIVERSABILITA') - [ODV]**

Via Anzio n. 22 - 85100 Potenza (PZ)

Codice Fiscale 96073700765

Verbale di Assemblea Straordinaria del 07/12/2022

In data 07/12/2022, alle ore 17,00, si è riunita presso la sede dell'Associazione in Potenza (PZ) alla Via Anzio n. 22, l'Assemblea dell'Associazione A.B.D. L'ARCOBALENO ASSOCIAZIONE BAMBINI CON DIFFICOLTA' SCOLASTICHE E DIVERSABILITA') - [ODV], per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazioni modifica dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo alla richiesta n. 0157084.U. del 5.11.2022 dell'Ufficio Per Il controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Per il Controllo sugli Enti Partecipanti RUNTS;*
- 2) *Varie ed eventuali.*

A norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Valentini Teresa, che, constatato che sono presenti 4 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Ruggieri Simona.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno.

La questione di cui all'ordine del giorno riguarda l'approvazione della modifica dello statuto societario resosi necessario in seguito alla comunicazione di cui in premessa al punto 1 e con l'intento dunque di ottenere l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

Il Presidente illustra ai soci presenti le necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nota del 5 novembre dell'Ufficio Per Il controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Per il Controllo sugli Enti Partecipanti RUNTS e sottolinea che il tutto debba avvenire entro il 5 gennaio 2023.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

L'Assemblea delega inoltre il Presidente a provvedere alla registrazione del nuovo Statuto societario *ai fini della iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)*

Alle ore 19:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente

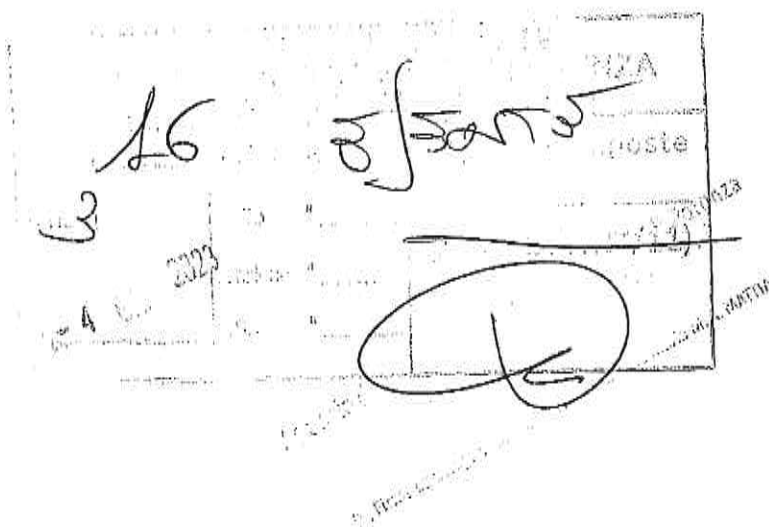
Dott.ssa Volante

Il segretario verbalizzante

[Signature]

Soci

Ruffini Romano
Ugo Ruffini



Statuto dell'associazione di volontariato

A.B.D. L'ARCOBALENO, (ASSOCIAZIONE BAMBINI CON DIFFICOLTA' SCOLASTICHE E DIVERSABILITA') – ODV

ART 1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, un'associazione di volontariato denominata A.B.D. L'ARCOBALENO, (ASSOCIAZIONE BAMBINI CON DIFFICOLTA' SCOLASTICHE E DIVERSABILITA') – ODV con sede legale a Potenza in via Anzio 22. Per praticare le proprie attività istituzionali, l'associazione stessa potrà istituire di volta in volta anche altre sedi operative. La variazione della sede legale potrà avvenire con semplice delibera approvata a maggioranza dal consiglio direttivo, convocato in sessione straordinaria e senza modifiche al presente statuto.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART 2. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione non ha fini di lucro e al di fuori di partiti e schieramenti politici, nel pieno rispetto di qualsiasi fede religiosa ed ideologica. Ispirandosi ai valori della solidarietà e dell'uguaglianza, essa opera in maniera specifica in ottemperanza alla Legge Nazionale 266/1991 ed alla legge regionale 1/12/2000.

L'associazione L'Arcobaleno Onlus ha ritenuto opportuno dare una risposta ai molteplici bisogni espressi dai soggetti con difficoltà, con la realizzazione di laboratori un servizio di alta specificità, completamente dedicati ed attrezzati per l'inclusione ed il trattamento della diversabilità. Si tratta infatti di uno spazio che, tramite le nuove tecnologie informatiche e telematiche, è un grado di potenziare le risorse possedute dai bambini, ragazzi e allo stesso tempo, essere un luogo di produzione e socializzazione creativa. Attraverso competenze specialistiche si vuole produrre progetti educativi personalizzati e progettati sui bisogni emergenti.

ART 3. L'associazione si prefigge di favorire i contatti fra le famiglie e i bambini, nella divulgazione scientifica e nella formazione nel campo dei disagi, soprattutto scolastici, legati alla difficoltà e diversabilità, nonché promuovere tipi di trattamento ed una presa in carico delle persone diversabili coerente con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale. Promuove lo sviluppo della cultura della solidarietà e dell'uguaglianza, del volontariato socio-formativo su tutto il territorio regionale.

In particolare, essa ha lo scopo di:

- Ampliare l'offerta pomeridiana delle opportunità formative, rieducative e di socializzazione rivolte ai bambini con Difficoltà scolastiche, in un'ottica innovativa e specialistica tramite le tecnologie informatiche e telematiche.

- Offrire percorsi individualizzati e personalizzati, in risposta agli specifici bisogni della persona, nel rispetto della diversa abilità e dell'età di transizione vissuta (scuola primaria, scuola secondaria).
- Garantire momenti di creatività e di "saper fare" in modo esperto e ludico, tramite un continuo supporto motivazionale e attraverso la realizzazione di prodotti multimediali e cartacei ad uso didattico.

ART 4. Tutte le attività che l'Associazione si prefigge di svolgere avverranno prevalentemente in favore di terzi nonché avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione attraverso le proprie attività promuoverà l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Incontri gratuiti di sensibilizzazione ed informazione per genitori ed insegnanti; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; Organizzazione di seminari riguardanti: I Disturbi Specifici dell'apprendimento in ambito scolastico ed extra-scolastico; Diversabilità e multimedialità (uso delle tecnologie informatiche e multimediali quale supporto al processo di apprendimento); i comportamenti riguardanti il disagio psicologico e i problemi emotivo-relazionali; gli aspetti legislativi concernenti; attività didattiche individualizzate per il trattamento ed il sostegno dei bambini con Difficoltà Scolastiche, attraverso l'utilizzo delle attrezzature multimediali in nostro possesso ed in base alle recenti ricerche in materia; laboratori didattici, durante l'anno scolastico e nel periodo estivo, mirati al recupero ed al rinforzo, attraverso l'utilizzo di strumenti compensativi e strategie rieducative per i bambini/ragazzi in difficoltà; offrire, agli alunni con difficoltà scolastiche e ai loro familiari, un punto di riferimento per ottenere informazioni e aiuto per l'identificazione del problema o per l'approccio rieducativo e le attività di recupero; garantire un trattamento specialistico tramite software didattico, materiale rieducativo; favorire un cambiamento dell'atteggiamento didattico e valutativo nei confronti dei bambini/ragazzi in difficoltà; aumentare l'autostima e il pieno utilizzo delle personali capacità dei bambini/ragazzi per superare il disagio e proseguire gli studi con successo; creare una rete di figure professionali (psicologi, pedagogisti, educatori e tecnici di neuropsicomotricità) per il supporto delle famiglie e dei bambini. I servizi all'infanzia sono volti a garantire il benessere psico-fisico e la crescita armonica delle bambine e dei bambini e sono il sostegno alla genitorialità in un'ottica di promozione di una cultura dell'infanzia.

La realizzazione delle finalità su elencate partono:

- dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto di essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;

- dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;
- dalla promozione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale e le agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
- dal colloquio preliminare con la famiglia, le insegnanti e le figure sanitarie di riferimento.
- dalla valutazione utente e osservazione in ingresso.
- dal progetto educativo individuale: definizione degli obiettivi e del piano delle attività.
- dalla rete con scuole, servizio sociale
- dalla verifica obiettivi raggiunti, conclusione trattamento o sua riprogrammazione didattica

Nel loro funzionamento i servizi educativi all'infanzia dell'Associazione L'Arcobaleno Onlus promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le amministrazioni pubbliche, famiglie, figure specialistiche di riferimento (psicologi, pedagogisti, educatori e tecnici di neuropsicomotricità) per il supporto delle famiglie e dei bambini.

ART 5. L'associazione, nell'ambito e per il perseguimento dei fini statuari, può sottoscrivere convenzioni e contratti e può organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate tutte le attività ed i servizi previsti dallo statuto anche in collaborazione e/o per conto e/o con il finanziamento dell'Unione Europea, dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici e di loro derivazioni, nonché degli enti locali, di fondazioni e di privati I.

In dettaglio può:

- A. Stipulare accordi sottoscrivere convenzioni e protocolli con Enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e privati o aderire ad altre associazioni o comitati nazionali ed internazionali.
- B. Collaborare con soggetti pubblici e privati direttamente o tramite proprie strutture operative.
- C. Promuovere e/o costituire assicurazioni, istituti, fondazioni, cooperative e/o altri enti di carattere strumentale per la gestione sul territorio a tutti i livelli, di progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi statuari.

ART 6. Sono aderenti dell'associazione:

- I soci fondatori
- I soci dell'associazione
- I soci benemeriti
- I soci onorari

Sono fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo e contribuiscono al fondo di dotazione dell'associazione stessa. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo. Sono soci onorari dell'associazione coloro che pur non avendo versato la quota associativa, vengono riconosciuti tali dall'unanimità del consiglio direttivo. Hanno diritto di voto i soci fondatori ed i soci dell'associazione. I soci benemeriti e quelli onorari partecipano all'assemblea a titolo consultivo.

ART 7. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche nonché enti pubblici e privati che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, e, come previsto dal Co. 2 Art. 32 D. Lgs. 117/17, nonché agli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato; tutti gli aderenti all'associazione si adopereranno per il conseguimento degli scopi associativi e, qualora determinato dal Consiglio Direttivo, verseranno le quote associative deliberate.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri

Le domande di ammissione recanti la dichiarazione che si condividono le finalità rivolte al consiglio direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente statuto.

Il contesto societario sarà sempre costituito da un numero di membri non inferiori sette persone fisiche o 3 Odv, come da artt. 32, comma 1, e 35, comma 1, CTS; se per vicende societarie quest'ultimo requisito dovesse venir meno, previa comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o chiedere di iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

ART 8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare e osservarne lo statuto e i regolamenti.

ART. 9. Il consiglio direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

L'eventuale respingimento della domanda di ammissione del socio, debitamente motivato, sarà comunicato al richiedente respinto entro 60 giorni.

In caso di provvedimento di diniego il richiedente respinto ha la facoltà di promuovere un ulteriore vaglio da parte dell'assemblea dei soci la quale, all'uopo, avrà l'obbligo riunirsi nei successivi 60 giorni dalla istanza e valutare il provvedimento di diniego espresso dal consiglio direttivo decidendo a maggioranza assoluta.

ART 10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo Mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

ART 11. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

ART 12. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ogni socio fondatore e socio dell'associazione ha diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali, e può farsi rappresentare, previa delega scritta, da un altro associato. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe. Le attività dei soci e gli incarichi sociali sono svolti in modo personale, spontaneo, gratuito e non retribuito, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione in virtù delle disponibilità economiche dell'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Gli associati o aderenti, come da art. 15 comma 3 del CTS, hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'ente purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli del consiglio direttivo almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo ove nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, comunque può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

ART 13. I soci sono tenuti a:

- A. I soci fondatori ed i soci dell'associazione al pagamento annuale della quota di iscrizione nonché al pagamento delle quote sociali ordinarie stabilite dal consiglio direttivo. È comunque facoltà dei soci effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli previsti dallo statuto.
- B. Godono dello status di soci dell'associazione senza dover pagare né la quota di iscrizione né quella sociale i portatori delle sindromi autistiche ed i loro fratelli e sorelle minorenni.

- C. All'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART 14. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- A. Quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B. Quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali di cui all'art. 13 comma A senza giustificato motivo.
- C. Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi con delibera della prima riunione utile del consiglio direttivo. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

ART 15. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche nonché dal fondo cassa dell'associazione.

ART 16 I versamenti dei contributi associativi sono comunque a fondo perduto ed in nessun caso rimborsabili e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dall'associazione.

ART 17. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale.

ART 18. Sono organi dell'associazione:

1) il consiglio direttivo costituito da:

- Il presidente del consiglio
- Il vicepresidente del consiglio direttivo
- Il consigliere
- I soci volontari aderenti all'associazione.

2) l'assemblea dei soci

3) l'organo di controllo (ove nominato)

4) il revisore legale dei conti (ove nominato)

ART 19. L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile. Essa inoltre:

- A. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- B. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- C. approva i bilanci d'esercizio;
- D. approva il bilancio sociale ove previsto;

- E. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- F. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- G. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- H. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- I. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- J. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;
- K. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- L. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- M. delibera sull'eventuale destinazione degli utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonché i fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa qualora ciò non sia consentito dalla legge e dal presente statuto

ART 20. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei suoi soci aderenti. Le assemblee sono convocate con annuncio, scritto esposto in bacheca nei locali dell'associazione ed a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Detta esposizione deve garantire le più idonee forme di pubblicità atte al raggiungimento dello scopo nonché deve rendere debitamente edotti i soci degli ordini del giorno che si discuteranno nel corso dell'assemblea convocata

ART 21. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole la maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART 22. La seconda convocazione non può avere luogo prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione

ART 23. Le votazioni, prevalentemente a carattere palese, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora riguardino votazioni inerenti a persone e/o soci. Alla votazione partecipano tutti i soci con diritto di voto ovvero i soci fondatori ed i soci dell'associazione.

ART 24. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente eletto dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART. 25 L'assemblea straordinaria delibera riguardo le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la

metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART 26. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 soci ad un massimo di 9 soci, essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti ad ogni scadenza di mandato.

ART 27. L'organo di controllo (ove nominato) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di oggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e gli sia espressamente richiesto.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 28. L'associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro qualora superasse i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci.

L'Assemblea può eleggere il Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti, agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio, può partecipare alle riunioni del Consiglio

Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti. Resta in carica tre anni.

ART 29. Ai consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

ART 30. Il consiglio direttivo deve:

1. redigere i programmi di atti sociale previsti dallo statuto sulle linee approvate dall'assemblea dei soci
2. redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed il bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci,
3. compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'assemblea dei soci
4. deliberare annualmente l'importo della quota sociale di iscrizione nonché della quota sociale annuale che può essere anche frazionata in mensilità
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
6. formulare il regolamento interno da sottoporre all'assemblea
7. Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci
8. Compiere gli adempimenti richiesti per l'iscrizione al runts
9. Provvedere alla tenuta e cura dei libri sociali di sua competenza
10. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi dei responsabili di commissione di lavoro da esso nominati e di consulenti ed esperti oltre che dal comitato tecnico scientifico.

Non può essere nominato membro del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

I contratti conclusi dal membro del direttivo che ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di un suo membro in evidente conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale,

possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri membri del direttivo, e dal revisore legale dei conti oltre che dall'organo di controllo ove nominati.

ART 31. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza (preside, vicepresidente, consigliere), la riunione avverrà previa convocazione da affiggere nella bacheca dei locali o via e-mail almeno 8 GG prima della data prevista. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

ART 32. Al presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, la firma sociale e la sottoscrizione dei contratti, di convenzione, di protocolli e di conti correnti con terzi.

ART 33. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello stato e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART 34. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

ART 35. Il consiglio direttivo tiene i libri di cui al successivo articolo 36 nonché il libro cassa. I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta e le copie sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

ART 36. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, qualora previsti, l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo ove nominato, e di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo direttivo. I libri di cui alla lettera c), diversi da quelli del direttivo, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 giorni dalla richiesta.

ART 37. Le risorse economiche dell'associazione per il proprio funzionamento, per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento dei fini statutari, sono rappresentati da:

1. Quote associative e contributi degli associati
2. Donazioni, eredità e legati, erogazioni liberali degli associati e dei terzi

3. Contributi dello Stato, della Regione, delle Pubbliche Amministrazioni provinciali, comunali, comunità Montane, Unione Europea e di altri organismi internazionali
4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e dalla gestione di strutture, di attività e di servizi
5. Proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione comprese feste, lotterie e sottoscrizioni a premi.

Tutte quelle entrate compatibili con le finalità istituzionali e che sono proprie dell'associazionismo di volontariato.

ART 38. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Qualora obbligatorio, o comunque nel caso il consiglio direttivo decida di predisporlo, il bilancio sociale, sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo, Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della Relazione di missione e deve essere presentato dal consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Per tutto quanto non predisposto nel presente articolo in materia di scritture contabili si rimanda agli artt. 13 ed 87 del CTS.

ART 39. L'associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, deve assicurare i propri aderenti che prestano attività vedi volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché la responsabilità civile verso terzi.

ART 40. All'associazione è vietato anche in modo indiretto, utili i avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con scopi sociali simili all'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali Ve di quelle ad esse connesse.

ART 41. Trattandosi di Associazione di volontariato, costituita per fini di solidarietà si chiede l'esenzione dai bolli dalle imposte di registro ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

ART 42. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Potenza li 07.12.2022

Il Presidente

Dott.ssa Valeria Zere

Il Segretario

Maria Jure

